



09572-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

- Antonello Cosentino - Presidente -
- Elisa Picaroni - Consigliere -
- Luigi Abete - Consigliere -
- Annamaria Casadonte - Rel. Consigliere -
- Chiara Besso Marcheis - Consigliere -

Oggetto

SPESE GIUDIZIALI

Ud. 14/10/2020 - CC

R.G.N. 22750/2019

Rep. C.I.
Cass. 9572

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22750-2019 proposto da:

(omissis) SRL , (omissis) elettivamente domiciliati
 in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , rappresentati e difesi
 dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SAS (omissis) ,
 rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) con
 studio in (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 44/2019 del Tribunale di Varese,
 depositata il 22/01/2019;
 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
 del 14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

5668
20

rilevato che:

-la società (omissis) s.r.l. e (omissis) impugnano per cassazione la sentenza d'appello emessa dal Tribunale di Varese il 22 gennaio 2019;

-per quanto ancora rileva, il Tribunale di Varese riformava la sentenza di prime cure che aveva condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della provvigione per la mediazione immobiliare ed alle spese di lite, statuendo che nessuna attività di mediazione era stata svolta dalla (omissis) s.a.s. e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio;

-la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con un unico motivo, cui resiste con controricorso (omissis) s.a.s.;

-entrambe le parti hanno depositato memoria;

-la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di accoglimento del ricorso;

considerato che:

-il Collegio condivide la proposta della relatrice;

-con il motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di spese di lite, di cui agli art. 91,92,112 e 132 cod. proc. civ. nonché la carenza di motivazione;

-si deduce, in particolare, l'erroneità della sentenza d'appello per avere disposto la compensazione integrale delle spese di lite nel doppio grado di giudizio sull'assunto della reciproca soccombenza per avere, da un canto, confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di legittimazione passiva formulata dalla convenuta e, dall'altro, riformato nel merito la domanda attorea di pagamento della mediazione proposta dalla (omissis)

(omissis) s.a.s. rigettandola;

- la censura è fondata;


- la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass.21684/2013; id.22381/2009);
- tale nozione di soccombenza reciproca non può essere utilizzata con riferimento all'esito sfavorevole dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal convenuto risultato vittorioso nella contestazione della fondatezza della pretesa attorea;
- l'accoglimento del motivo comporta che la sentenza impugnata va cassata in relazione ad esso, con rinvio al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini il gravame alla luce del richiamato principio di diritto e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Varese, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 14 ottobre 2020.

Il Presidente
Antonello Cosentino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 12 APR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Chiaricello